



CITTÀ DI TERAMO

Ordinanza N. 157 del 02/07/2020

OGGETTO: DISCIPLINA ACCESSO SU CORSO SAN GIORGIO DEI MEZZI DEPUTATI AI TRASLOCHI - INTEGRAZIONI ALL'ORDINANZA N. 112 DEL 22/05/2020

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 [Nuovo Codice della Strada], e s.m.i., ove si evince che nei centri abitati i Comuni possono, con Ordinanza del Sindaco, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, così come adottare provvedimenti atti a limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, nonché tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 [Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada], e s.m.i.;
- l'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 [Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265], e s.m.i.;

VISTA:

- ✓ l'ordinanza dirigenziale n. 112 del 22/05/2020 con cui si ordinava il divieto di **transito su Corso San Giorgio nel tratto compreso tra l'intersezione con via Carlo Forti e Piazza Garibaldi, a tutti i veicoli** ad eccezione di quelli in uso agli Organi di Polizia Stradale, come individuati all'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 [Nuovo Codice della Strada], e s.m.i., nel testo vigente, ai Vigili del Fuoco, ai Servizi di Pubblico Soccorso, ai veicoli condotti dai residenti al fine del raggiungimento della propria abitazione, con accesso alla abitazione ubicato lungo il tratto summenzionato, agli esercenti la professione sanitaria nell'espletamento delle proprie mansioni, ai veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, residenti lungo corso San Giorgio, con accesso alla abitazione ubicato lungo il tratto summenzionato, muniti del "contrassegno invalidi", dei velocipedi in uso ai residenti al fine del raggiungimento della propria abitazione, con accesso alla abitazione ubicato lungo il tratto summenzionato, ai veicoli in uso agli enti erogatori di pubblici servizi per "servizio di urgenza", nonché ai titolari di contrassegno ZTL tipologia AG2 che siano titolari o utilizzatori a qualsiasi titolo di autorimesse, parcheggi o aree private utilizzati come zone di sosta veicolare, ubicati lungo il summenzionato tratto di Corso San Giorgio;
- ✓ l'ordinanza dirigenziale n. 117 del 29/05/2020 con cui si è disciplinato l'accesso a c.so S. Giorgio da parte dei mezzi della TE.AM. deputati all'igiene urbana;

CONSIDERATO CHE risulta necessario disciplinare le attività di trasloco dalle abitazioni ed esercizi commerciali con accesso diretto ed esclusivo su Corso San Giorgio;

ORDINA

in conformità a quanto richiamato in premessa:

che i traslochi dalle abitazioni/uffici ed esercizi commerciali con accesso diretto ed esclusivo su Corso San Giorgio, nel tratto compreso tra Piazza Martiri della Libertà e Piazza Garibaldi, avvengano secondo la seguente modalità:

- a. presentazione, alla Polizia Urbana, con 5 gg. di preavviso, di specifica istanza nella quale il richiedente dimostri l'effettiva necessità di non poterlo effettuare usufruendo dei normali stalli deputati al carico/scarico merci esistenti nelle vie limitrofe (es. materiali troppo ingombranti/pesanti per essere trasportati a braccia e/o con carrelli, volume di materiale superiore ai 5 mc. e, solo per i traslochi dai piani superiori, necessità di servirsi di piattaforme aeree per il calo in basso);
- b. utilizzo di mezzi con massa a pieno carico inferiore ai 35 q.li (3,5 T);
- c. solo per casi eccezionali, potrà essere autorizzato l'uso di mezzi superiori ai 35 q.li (3,5 T); in tal caso l'istanza, con le medesime modalità di cui sopra, dovrà essere prodotta al Settore V, con 15gg. di preavviso, correlandola:
 - delle motivazioni che impediscono l'uso di mezzi inferiori ai 35q.li;
 - della carta di circolazione del mezzo da utilizzarsi;
 - di come verrà attuata la gestione dei carichi per evitare danni alla pavimentazione stradale, sia in fase di transito che di stazionamento.

DISPONE

1. La notifica del presente provvedimento:

- a S.E. il Prefetto della Provincia di Teramo (protocollo.prefte@pec.interno.it)
- al Questore della Provincia di Teramo (gab.quest.te@pecps.poliziadistato.it);
- al Comandante della Guardia di Finanza - Comando Prov.le di Teramo (te0500000p@pec.gdf.it);
- al Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo (tte29637@pec.carabinieri.it);
- al Comandante del Comando Provinciale VV.F. di Teramo (com.teramo@cert.vigilfuoco.it);
- al Comandante del Comando di Polizia Municipale (p.municipale@comune.teramo.it);
- al Settore II Attività produttive (f.cupaiolo@comune.teramo.it);

Avverso il presente atto è possibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, comunicazione o piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

A norma dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore V, ing. Remo Bernardi.

DALLA RESIDENZA CIVICA

Il Dirigente del Settore V

Ing. Remo Bernardi

Sul presente provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, parere di regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente del Settore V

Ing. Remo Bernardi

Teramo, li 02/07/2020

Il Dirigente
Dott. BERNARDI REMO